

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 38-4016

Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. Decreto ministeriale 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale a partire dalla campagna 2012/2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM) abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino; tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Visto il Reg. (CE) 1234/2007, alla sezione IV bis, articolo 85 septies, che stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e, conseguentemente, il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, l'istituzione di una riserva nazionale e regionale dei diritti di impianto.

Visto l'art. 185 bis del suddetto regolamento che prevede l'obbligo di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM Vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo.

Visto il Regolamento (CE) n. 436 della Commissione del 26 maggio 2009, recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo", che al Titolo I stabilisce le informazioni che lo schedario deve contenere relativamente alle superfici vitate e al loro conduttore.

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88", in particolare all'articolo 12, in cui si stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e che individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Visto l'art. 28 della LR n. 14/2006, con cui è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonchè probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine, le altre superfici vitate, nonché i diritti aziendali di reimpianto, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del Dlgs. 61/2010, che stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l'iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche in accordo con AGEA coordinamento.

Vista la L.r. 8 luglio 1999 n. 17 di riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, con cui all'art. 2 vengono trasferite alle Amministrazioni provinciali, tra le altre, le funzioni amministrative riguardanti gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali.

Vista la DGR n. 26-2302 del 4 luglio 2011 che, secondo quanto disposto all'art. 22 del DM 16 dicembre 2010, ha approvato il Piano Operativo in merito all'allineamento ed al trasferimento dei dati nello schedario viticolo.

Tenuto conto delle indicazioni relative alla semplificazione amministrativa del settore vitivinicolo contenute nella D.G.R. 58-3430 del 13/2/2012.

Preso atto quindi, per quanto sopra espresso, della necessità di dare attuazione alla citata normativa comunitaria e nazionale relativa alla gestione del potenziale viticolo approvando le disposizioni riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto opportuno che l'adozione delle procedure amministrative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica vengano demandate al Settore regionale competente in materia di OCM per il settore vino.

Sentito il Comitato di cui all'art 8 della L.r. 17/99 in data 30 maggio 2012.

Dato atto che, in considerazione al citato mutato quadro normativo, le disposizioni applicative della previgente normativa comunitaria in materia di potenziale viticolo, approvate con DGR 48-2240 del 12 febbraio 2001, cessano di avere efficacia a partire dalla campagna vitivinicola 2012-2013 (ossia dal 1° agosto 2012) da cui verranno applicate le disposizioni contenute nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

La Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

delibera

1. di approvare, a partire dalla campagna vitivinicola 2012/2013 (ossia dal 1° agosto 2012), le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante (allegato1) che sostituiscono integralmente le disposizioni applicative della previgente normativa comunitaria e nazionale, approvate con la DGR 48-2240 del 12 febbraio 2001;

2. di demandare al responsabile del Settore Regionale competente in materia di OCM per il settore vino, con successivi provvedimenti, l'adozione delle procedure amministrative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica per l'attuazione delle suddette disposizioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione. D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

CAPITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1 PREMESSA

L'organizzazione comune del mercato del vino è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (di seguito: regolamento) che, in base al Reg. CE n. 491/09, ha abrogato il regolamento (CE) n. 479 del 28 aprile 2008, incorporandone i contenuti, e dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 (di seguito: regolamento di attuazione).

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010 stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo .

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di gestione del potenziale viticolo regionale, a partire dalla campagna 2012-13.

La gestione operativa delle presenti disposizioni rientra tra le funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca)

I procedimenti amministrativi, avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008, fanno riferimento alla nuova disciplina comunitaria.

2 DEFINIZIONI

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

Campagna viticola: la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dall'allegato III, parte III bis, del regolamento 1234/2007 che inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso il Codice Unico dell'azienda agricola (CUAA).

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni

complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino DOCG e DOC .

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda.

Appezamento viticolo: una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: orientamento dei filari e sesto di coltivazione.

Parcella viticola: superficie vitata continua condotta da un'unica azienda.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata non più in produzione: la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi di vite diffusa per almeno il 50% della superficie totale.

Vigneto: unità di base , costituita da un'Unità Vitata o un'Unità Vitata estesa o da un insieme di Unità Vitate o di Unità Vitate estese , anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a DO.

Estirpazione: eliminazione completa alla radice dei ceppi di vite presenti su una superficie vitata.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di varietà di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Diritto di impianto: il diritto di piantare una superficie vitata, proveniente dalla riserva.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione.

Diritto di nuovo impianto: il diritto di piantare viti senza che ci sia una corrispondente estirpazione (per consumo familiare, per misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione per motivi di pubblica utilità, per la coltura di piante madri marze, destinate a scopi di sperimentazione).

Potenziale viticolo aziendale : le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto “denominazione di origine protetta, e/o denominazione di origine controllata e garantita e/o denominazione di origine controllata.

Resa: è la quantità di uva, espressa in quintali ad ettaro, e fissata nei singoli disciplinari di produzione, che ha diritto ad essere rivendicata a D.O.

Resa di riferimento regionale: è la resa espressa in quintali ad ettaro da applicarsi ai fini del trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da altre Regioni ed indipendentemente dalla destinazione produttiva (idoneità) della superficie vitata da impiantare. Tale resa è di 87 quintali di uva da vino ad ettaro.

Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva.; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione della resa non comporta riduzione della superficie iscritta anche ai fini dell'esercizio del diritto di reimpianto.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: si intende il terzo anno vegetativo per i nuovi impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono il 70% per l'anno di entrata in produzione e il 100% per gli anni successivi della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

Impianti sperimentali: si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nei quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore “Viticoltura – Enologia”, approvate con la D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011 e s.m. e i..

CAPITOLO 2 - POTENZIALE PRODUTTIVO E SCHEDARIO VITICOLO

3 POTENZIALE PRODUTTIVO

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da

1. superficie effettivamente vitata
2. diritti di nuovo impianto assegnati ai produttori ma non ancora utilizzati
3. diritti di reimpianto detenuti dai produttori e iscritti al registro informatico dei diritti di reimpianto
4. diritti di impianto presenti in riserva

Le informazioni relative alle superfici vitate sono contenute nello schedario viticolo.

4 SCHEDARIO VITICOLO

Con la LR n. 14/2006, art. 28 e s.m.i., è stata istituita in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte ed è stato stabilito che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che a partire dall'esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando le funzioni del SIAP. Il SIAP (Sistema informativo agricolo piemontese) è il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese. L'Anagrafe agricola del Piemonte si avvale del codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA), come strumento di individuazione dell'azienda, e del fascicolo aziendale, come modello riepilogativo dei dati aziendali.

Lo schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. Ce n. 436/2009, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte e quindi del SIAP, quale sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo sono iscritte ed identificate per particella catastale (come per tutti gli altri usi del suolo), e al loro interno per unità vitate. Su ogni particella catastale insiste almeno una unità vitata.

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta allo schedario viticolo.

Pertanto l'iscrizione della unità vitate allo schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO,

nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/10.

CAPITOLO 3 - GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE

5 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o, nel caso di soggetti diversi dalle aziende agricole, presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte o gli Uffici Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali.

I procedimenti amministrativi previsti dalla presenti disposizioni sono registrati, da parte degli enti competenti, nel SIAP tramite le apposite procedure predisposte dal Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Regione Piemonte.

Le comunicazioni e dichiarazioni e gli eventuali allegati vanno presentati dal conduttore di superfici vitate esclusivamente per via telematica .

La modulistica relativa alle comunicazioni e dichiarazioni a carico del conduttore è predisposta dal Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Regione Piemonte.

La Provincia competente per territorio acquisisce attraverso il SIAP tutte le informazioni necessarie per la gestione del potenziale viticolo e per effettuare i relativi controlli.

6 DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI

La normativa comunitaria (articolo 85 octies del regolamento) dispone il divieto di impianto fino al 31 dicembre 2015 di varietà di uve classificate per la produzione di vino, nonché il sovrainnesto di varietà di uve classificate per la produzione di vino su varietà diverse dalle varietà di uve da vino.

In deroga a tale divieto possono essere concessi diritti di nuovo impianto per le superfici :

- a) destinate a misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
- b) destinate a scopi di sperimentazione;
- c) destinate a coltura di piante madri per marze;
- d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

I diritti di reimpianto concessi a norma dell'art. 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi in esso previsti.

7 REGISTRO INFORMATICO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (di seguito registro) è una banca-dati informatica, istituita ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio 2007 n. 46 al fine di garantire la corretta gestione dei diritti. Esso è gestito dalla Regione, in collaborazione con le Province, attraverso le applicazioni informatiche rese disponibili su SIAP. Nel registro confluiscono tutti i diritti di reimpianto concessi a seguito di estirpazione nonché i diritti di nuovo impianto concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 16 dicembre 2010.

8 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI D'IMPIANTO

La Riserva regionale dei diritti d'impianto è un banca-dati informatica, organizzata e utilizzata dalla competente struttura della Regione Piemonte quale strumento per una razionale gestione del potenziale produttivo viticolo.

Alla riserva confluiscono gratuitamente:

- diritti di nuovo impianto, se non utilizzati secondo il termine previsto;
- diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro il termine previsto;
- diritti prelevati dalla riserva regionale e non utilizzati dal produttore entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono stati concessi;
- diritti di reimpianto conferiti volontariamente alla riserva da parte dei produttori che li detengono.

Entro il 30 ottobre di ogni anno la competente struttura della Regione Piemonte, tramite la funzionalità del SIAP, avvalendosi delle Province, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro e ne dà comunicazione ai titolari degli stessi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (anche mediante pubblicazione sul sito regionale) i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare alla Provincia competente eventuali osservazioni. Effettuate le verifiche, e in assenza di elementi ostativi, i diritti vengono trasferiti nella riserva regionale con la corrispondente cancellazione nel registro.

9 CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

I diritti della riserva possono essere utilizzati :

- a) per impiantare vigneti da iscrivere a schedario con l'idoneità alla produzione di vini a DO;
- b) per produrre vini a DO su superfici realizzate con diritti di nuovo impianto che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola o di produzione di piante madri per marze;

I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare, delle:

condizioni di mercato;

caratteristiche del conduttore;

peculiarità ambientali e sociali delle aree viticole regionali.

Con successivo atto della competente struttura della Regione Piemonte verrà disposta la concessione di tali diritti definendo i criteri, i beneficiari e le eventuali priorità e limitazioni.

Ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.

I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale termine, i diritti non utilizzati confluiscono nella riserva.

Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

Il conduttore per la concessione del diritto prelevato dalla riserva regionale deve versare alla Regione un corrispettivo pari a 5.000,00 euro ad ettaro, valore medio del diritto di reimpianto stabilito con DGR n. 36-6185 del 18 giugno 2007. Tale importo è ridotto di una frazione pari a 2/3 nel caso di superfici destinate a viticoltura di montagna e/o terrazzata¹.

Tale valore può essere soggetto a variazioni con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli andamenti di mercato dei diritti di reimpianto e di particolari esigenze regionali.

I diritti della riserva regionale possono essere concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (nei 5 anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto).

I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati versati in essa.

10 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

I diritti di nuovo impianto possono essere concessi dall'amministrazione provinciale territorialmente competente soltanto se destinati :

a) alla realizzazione di vigneti per consumo familiare;

b) a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio, per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;

c) alla realizzazione di vigneti sperimentali;

¹ Si tratta di vigneti che sono ubicati in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza > 30%.

d) alla realizzazione di vigneti di piante madri per marze e per portainnesti.

Il diritto concesso viene iscritto nel registro.

I diritti di nuovo impianto devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. In caso contrario confluiscono nella riserva regionale con la corrispondente cancellazione dal registro.

L'estirpazione di tali superfici non genera il diritto di reimpianto.

10.1 Consumo familiare

Il conduttore che intende impiantare una superficie vitata non superiore a 0,1 ettari la cui produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare presenta una comunicazione che riporta :

- estremi catastali;
- dimensione dell'impianto;
- caratteristiche dell'impianto.

Nella comunicazione inoltre il conduttore dichiara che :

- non dispone di altre superfici vitate,
- si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute.

10.2 Ricomposizione fondiaria e esproprio per motivi di pubblica utilità

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o per esproprio per motivi di pubblica utilità, presenta una comunicazione che riporta:

- estremi dell'atto attestante la ricomposizione fondiaria o l'esproprio per fini di pubblica utilità;
- estremi catastali;
- dimensione, durata e caratteristiche dell'impianto.

La Provincia competente verifica l'idoneità dell'area interessata all'impianto e successivamente concede il diritto, lo iscrive nel registro e ne dà comunicazione al conduttore.

Il conduttore successivamente alla realizzazione dell'impianto, ma entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, effettua una dichiarazione di realizzazione dell'impianto alla Provincia competente.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo ed il registro .

10.3 Impianti sperimentali

LOCALIZZAZIONE

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

SUPERFICI E DURATA

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione, oggetto della richiesta di concessione di diritti, non possono essere superiori ad 1 ha. La durata massima della concessione è di 10 anni. E' possibile la concessione di superfici maggiori o con durata superiore ai 10 anni, solamente in presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

MODALITA' DI RICHIESTA

Il conduttore della superficie (produttore) che intende effettuare un nuovo impianto a scopo di sperimentazione presenta una comunicazione che riporta:

- estremi catastali;
- caratteristiche dell'impianto coerenti con il protocollo sperimentale.

Alla comunicazione deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale.

VINCOLI

Sulla base della normativa comunitaria e nazionale:

- i produttori sono tenuti alla realizzazione dell'impianto secondo i termini e le modalità stabilite dalla Regione;
- I produttori non possono commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione;
- i diritti di nuovo impianto sono concessi solo per il periodo di sperimentazione, al termine del quale i produttori devono estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino all'estirpazione i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione;
- al termine della sperimentazione i produttori possono produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provvedano ad acquisire i relativi diritti di reimpianto o di impianto concessi da una riserva;
- i diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva regionale.

PROTOCOLLO SPERIMENTALE

Il protocollo sperimentale è compilato e sottoscritto da un Organismo di ricerca¹ che si assume la responsabilità scientifica della sperimentazione condotta sulle

¹ Organismo di ricerca è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la

superfici per le quali è richiesta la concessione di un diritto di nuovo impianto. Il protocollo è presentato utilizzando la versione semplificata dello specifico modello, predisposto dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, che è inviato esclusivamente per via informatica, unitamente alla richiesta di concessione.

Il protocollo deve contenere almeno i seguenti punti:

- obiettivo della sperimentazione;
- metodologia sperimentale adottata per l'impostazione dell'impianto;
- planimetria dell'impianto a scopo sperimentale;
- principali attività sperimentali condotte, comprensive dei rilievi previsti ai fini dei risultati attesi;
- calendario delle attività sperimentali, suddivise per annualità.

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL DIRITTO

La Provincia competente per territorio, sulla base del parere obbligatorio e vincolante sul protocollo sperimentale espresso dal Settore regionale competente in materia di ricerca e sperimentazione, provvede alla valutazione della documentazione.

Entro 60 giorni dalla data di richiesta, effettuata l'istruttoria, la Provincia competente per territorio provvede a inserire a sistema la concessione del diritto, lo iscrive nel registro, dandone comunicazione al produttore e all'organismo di ricerca. Tale comunicazione è obbligatoria anche in caso di diniego.

Il conduttore successivamente alla realizzazione dell'impianto, ma entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, effettua una dichiarazione di realizzazione dell'impianto alla Provincia competente.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo ed il registro .

CONTROLLI

I controlli in campo della realizzazione dell'impianto, nonché del buon andamento della sperimentazione, sono svolti dal Settore regionale competente in materia di ricerca e sperimentazione. L'organismo di ricerca invia allo stesso Settore regionale una relazione periodica (almeno biennale) sull'attività sperimentale, nonché una relazione finale al termine della sperimentazione.

10.4 Impianti di campi madre per marze e per portainnesti

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per marze presenta una dichiarazione che riporta:

- estremi dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività vivaistica

pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i Centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/cee, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.

- estremi catastali;
- dimensione, durata e caratteristiche dell'impianto ;
- categoria del materiale utilizzato ai sensi della Direttiva CE n. 11/2002.

Nella comunicazione inoltre il conduttore dichiara che :

- si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute (uva e vino).

La Provincia competente, previa verifica dell'idoneità fitosanitaria dell'area interessata all'impianto da parte del Settore fitosanitario regionale concede il diritto, lo iscrive nel registro e ne dà comunicazione al conduttore.

Il conduttore successivamente alla realizzazione dell'impianto, ma entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, effettua una comunicazione di realizzazione dell'impianto alla Provincia competente.

Tale comunicazione aggiorna lo schedario ed il registro .

Dopo il periodo di produzione di piante madri marze il conduttore usa diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire dalla riserva regionale per produrre vino a DO oppure la superficie vitata deve essere estirpata . In questo ultimo caso il conduttore presenta una comunicazione di estirpo.

Al fine di gestire in modo organico tutta la produzione di materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, tale procedura viene attivata anche nel caso di un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per portainnesti.

11 DIRITTI DI REIMPIANTO

Il reimpianto di un vigneto può essere realizzato solo in forza di un diritto. I diritti di reimpianto possono essere ottenuti con:

- l'estirpazione di una superficie vitata per la produzione di uva da vino regolarmente iscritta allo schedario viticolo regionale;
- il trasferimento di diritto da altro produttore;
- la concessione dalla riserva regionale.

In deroga può essere concesso anticipatamente un diritto di reimpianto al conduttore che si impegna ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato impiantata la superficie vitata.

Il diritto di reimpianto è valido fino al 31 dicembre 2015 (termine del regime transitorio), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 *octies*, paragrafo 5 del Regolamento.

Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- superfici piantate in violazione della normativa vigente (vigneti abusivi);
- superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione regionale delle varietà di vite per uva da vino;

- superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

I diritti di reimpianto devono essere esercitati nella medesima azienda, per la quale sono stati assegnati, entro i termini prescritti.

I diritti di reimpianto non utilizzati entro i termini prescritti confluiscono nella riserva regionale dei diritti.

Non è consentito il trasferimento di diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre regioni, salvo che ciò non avvenga in ambito aziendale.

I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda, all'interno della regione Piemonte, qualora:

- a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita, oppure
- b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine.

12 ESTIRPAZIONE E CONCESSIONE DEL DIRITTO

L'estirpazione di una superficie vitata genera un diritto di reimpianto che consente di realizzare nella stessa azienda una superficie vitata equivalente a quella estirpata.

Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto presenta almeno 30 giorni prima dell'estirpazione alla Provincia competente per territorio la comunicazione che intende estirpare.

Tale comunicazione deve riportare:

- gli estremi catastali;
- dimensione della superficie da estirpare;
- una delle seguenti destinazioni del diritto: conservazione in registro, reimpianto sulla stessa superficie con la stessa cultivar, reimpianto con riconversione varietale, trasferimento)

Ad essa va allegato il consenso degli eventuali comproprietari o proprietari all'estirpo degli impianti qualora non siano i conduttori dei terreni. Tale consenso va reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva da parte dei comproprietari anche a nome e per conto dei comproprietari cosiddetti irreperibili.

La Provincia effettua i controlli, in particolare è tenuta ad effettuare un controllo annuale in loco su almeno il 5% delle comunicazioni suddette, nel rispetto della normativa comunitaria.

L'estirpazione deve essere effettuata entro la fine della campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la comunicazione di intenzione di estirpare.

Il conduttore è tenuto a dichiarare l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Tale dichiarazione deve riportare:

- gli estremi catastali;
- dimensione della superficie estirpata;
- la contestuale richiesta della concessione del diritto di reimpianto, indicandone una delle seguenti destinazioni: conservazione in registro, reimpianto sulla stessa superficie con la stessa cultivar, reimpianto con riconversione varietale, trasferimento.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo ed il registro.

La Provincia entro 180 giorni dalla dichiarazione di avvenuta estirpazione effettua un controllo sistematico delle superfici e conferma la concessione del diritto e l'iscrizione dello stesso nel registro. Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico oppure può essere eseguito mediante telerilevamento se è estirpata l'intera superficie vitata o se la risoluzione del telerilevamento è pari o inferiore a 1m^2

13 REIMPIANTO CON DIRITTO INSERITO NEL REGISTRO

Il reimpianto di un vigneto può essere effettuato sulla stessa superficie oggetto di estirpazione o su una superficie aziendale diversa.

Il conduttore, titolare di un diritto regolarmente iscritto al Registro, che intenda effettuare un reimpianto presenta la comunicazione di intenzione di reimpiantare alla Provincia competente per territorio, allegando il consenso degli eventuali comproprietari o proprietari alla realizzazione degli impianti qualora non siano i conduttori dei terreni. Tale consenso va reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva da parte dei comproprietari anche a nome e per conto dei comproprietari cosiddetti irreperibili.

Tale comunicazione deve riportare:

- gli estremi del diritto, iscritto nel registro;
- gli estremi catastali;
- dimensione della superficie da realizzare;
- caratteristiche dell'impianto;
- l'idoneità che si intende richiedere.

La Provincia effettua i controlli in loco, su almeno il 5% delle comunicazioni suddette.

Il conduttore, titolare di un diritto regolarmente iscritto al registro, che ha realizzato il reimpianto presenta, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, una dichiarazione alla Provincia competente con le seguenti informazioni:

- estremi del diritto di reimpianto, iscritto nel registro;
- estremi catastali;
- dimensione della superficie realizzata;
- caratteristiche dell'impianto;
- idoneità richiesta;
- data di realizzazione dell'impianto.

Alla dichiarazione va allegata la fattura delle barbatelle che attesti la varietà o le varietà di vite utilizzate.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo ed il registro.

La Provincia esegue le opportune verifiche ed esegue un controllo in loco annualmente almeno sul 5% delle dichiarazioni i suddette.

14 REIMPIANTO ANTICIPATO CON DIRITTO

Il conduttore che non è titolare di diritti di reimpianto o ne possiede una quantità insufficiente, può effettuare un reimpianto anticipato, impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la terza campagna successiva a quella in cui ha effettuato l'impianto.

L'impegno è assunto attraverso la presentazione di una comunicazione che riporta :

- estremi catastali;
- dimensione della superficie richiesta;
- caratteristiche dell'impianto;
- idoneità richiesta;
- il consenso degli eventuali comproprietari o proprietari alla realizzazione degli impianti qualora non siano i conduttori dei terreni.

Tale comunicazione va corredata con una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al valore medio regionale del diritto per ogni ettaro di superficie vitata da estirpare (5.000 euro/Ha) a titolo di cauzione a favore della provincia competente per territorio. Nel caso in cui la superficie da estirpare ricada in una provincia diversa da quella in cui il conduttore intende effettuare il reimpianto anticipato, la garanzia verrà rilasciata a favore della provincia in cui si effettua l'estirpazione. In tal caso la Provincia competente per il reimpianto trasmetterà la comunicazione alla Provincia competente per l'estirpazione. La Provincia competente per l'estirpazione effettua i controlli previsti in particolare è tenuta ad

effettuare un controllo annuale in loco su almeno il 5% delle comunicazioni suddette, nel rispetto della normativa comunitaria.

Scaduti i 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, il diritto di reimpianto anticipato viene iscritto nel registro.

Il conduttore che ha realizzato il reimpianto presenta, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, una dichiarazione alla Provincia competente con le seguenti informazioni:

- estremi del diritto, iscritto nel registro;
- estremi catastali;
- dimensione della superficie realizzata,
- caratteristiche dell'impianto
- idoneità richiesta.

Alla dichiarazione è allegata la fattura delle barbatelle che attesti la varietà o le varietà di vite utilizzate.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo ed il registro.

La Provincia esegue le opportune verifiche ed effettua un controllo annuale in loco almeno sul 5% delle dichiarazioni suddette.

Il conduttore è tenuto a dichiarare alla Provincia competente, entro la terza campagna successiva a quella in cui ha effettuato l'impianto, l'avvenuta estirpazione chiedendo al contempo lo svincolo della garanzia fideiussoria.

Una volta effettuati i controlli la Provincia procede allo svincolo della fideiussione.

Nel caso in cui la superficie non sia stata estirpata, è da ritenersi abusiva e in quanto tale è soggetta alle disposizioni previste all'art.17 della L.r. 22 del 6 agosto 2009 .

15 TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI REIMPIANTO

E' consentito che i diritti di reimpianto siano parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio regionale nei seguenti casi:

- a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;
- b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate alla produzione di vini a DO.

Nel suddetto caso a) nell'atto di trasferimento della conduzione aziendale va citato il diritto di reimpianto.

Nel suddetto caso b) il trasferimento avviene attraverso la compravendita che va effettuata mediante scrittura privata, registrata tra i contraenti.

Con il diritto trasferito possono essere realizzate unicamente superfici vitate idonee alla produzione di vini a DO .

Il conduttore presenta alla Provincia competente per territorio la comunicazione di variazione di intestazione, allegando il documento attestante il trasferimento della conduzione aziendale o l'atto di compravendita.

La Provincia provvede alla variazione di intestazione o all'iscrizione del diritto al registro.

Nel caso di provenienza extraregionale, la Provincia entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione richiede all'amministrazione di provenienza del diritto il riscontro sull'effettiva consistenza dello stesso.

In caso positivo la Provincia iscrive il diritto nel registro, dandone comunicazione all'amministrazione di provenienza.

Al fine di non aumentare il potenziale produttivo regionale, la Provincia all'atto dell'iscrizione di tale diritto applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto sia inferiore alla resa di riferimento regionale.

16 SOVRAINNESTO

Il produttore che intende effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata aziendale presenta una comunicazione alla Provincia competente per territorio, che deve riportare i riferimenti della superficie oggetto dell'intervento ed il vitigno o i vitigni che si intendono sovrainnestare.

Il conduttore che ha realizzato il sovrainnesto presenta, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, una dichiarazione alla Provincia competente per territorio con le seguenti informazioni:

estremi catastali;

dimensione della superficie realizzata;

base ampelografica a seguito dell'intervento ;

idoneità richiesta.

Alla dichiarazione è allegata la fattura delle marze che attesti la varietà o le varietà di vite utilizzate oppure autocertificazione nel caso di produzione diretta delle marze.

Tale dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

17 VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLE SUPERFICI VITATE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO E DELLA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DO

L'idoneità tecnico-produttiva è valida per tutte le denominazioni d'origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive e la sua verifica compete alle Province che devono gestire:

- a) le richieste di idoneità di superfici vitate già esistenti e iscritte allo Schedario, ma destinate alla produzione di vino per le quali non è mai stata rivendicata nessuna produzione a DO;
- b) le richieste di variazione di idoneità ;
- c) le richieste contestuali alla dichiarazione di reimpianto .

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea a una determinata DO o variare tale idoneità presenta una dichiarazione alla Provincia competente per territorio. Nel caso c) la dichiarazione è quella prevista per il reimpianto con diritto inserito nel registro.

La dichiarazione deve essere presentata alla Provincia competente e deve contenere le seguenti informazioni:

- estremi catastali;
- dimensione della superficie interessata,
- idoneità richiesta.

Con successivi atti della Direzione Agricoltura saranno definiti tempi e modalità di presentazione delle richieste di idoneità o di variazione di idoneità individuate ai precedenti punti a) e b).

Tale dichiarazione aggiorna automaticamente lo schedario assegnando l'idoneità provvisoria.

La Provincia competente effettua i controlli, utilizzando le funzionalità presenti su SIAP, anche avvalendosi delle fatture delle barbatelle, e in caso di esito positivo conferma l'idoneità della superficie accertata.

18 CONTROLLI

Per i controlli si applicano gli articoli dal 76 al 83 del regolamento (CE) n. 555/2008.

Nel caso in cui nel corso della verifica si accerti una superficie difforme rispetto a quella contenuta nelle dichiarazioni e comunicazioni è facoltà della Provincia competente che ha effettuato il controllo ricondurre la superficie dichiarata a quella accertata